

# N. 2455 del 20/10/2020

## **AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 2637 del 16/10/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N. 5.000 MASCHERINE FFP2 E N. 5.000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER LE SEDI DI DISCO SEDE TERRITORIALI DI ROMA CITTA' METROPOLITANA, SEDE TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE (VITERBO), SEDE TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE (CASSINO)

#### SOC. GUANTIFICIO SENESE SRL - CIG. ZDF2EC8817

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Svolgimento funzioni di dirigente dell' Area 8, dell' Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all'Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo" con al quale viene assegnata, fra le altre cose, la dirigenza "ad interim" dell' Aree 3 "Gare e Contratti" e dell' Area 5 "Servizi Tecnici e Sicurezza" all'Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

vista la Determinazione Direttoriale n. 2261 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto: "Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30 novembre 2020, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzative DiSCo";

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

**premesso** l'Ente DiSCo deve affrontare la problematica sanitaria in atto e tutelare i propri dipendenti dai rischi connessi adottando efficaci misure di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal "Protocollo di valutazione ed attuazione delle misure atte al contrasto ed al contenimento della diffusione del Coronavirus [SARS – COV-2] redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

premesso che con e-mail del 7 ottobre 2020, il Dirigente del Presidio Territoriale Lazio Settentrionale richiede l'acquisto di mascherine FFP2 prescritte dal Medico del Lavoro, allo scopo di definire la tutela della salute di lavoratori fragili esposti a rischio di un esito grave o infausto dell'infezione da COVID-19;

valutata l'opportunità, in aggiunta alla richiesta sopra formulata, di rifornire l'Amministrazione di mascherine chirurgiche sulla base della fornitura in essere e in considerazione del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia in corso;

considerata, pertanto, la necessità di questa Amministrazione di procedere all'approvvigionamento dei di n. 5.000 mascherine FFP2 e di n. 5.000 mascherine chirurgiche allo scopo preventivo e protettivo dal rischio di contagio da Coronavirus;








vista la e-mail del 12 ottobre con la quale l'Ufficio "Gare e Contratti" di DiSCo ha inviato alla società GUANTIFICIO SENESE SRL una richiesta di preventivo per la fornitura di n. 5.000 mascherine FFP2 e n. 5.000 mascherine chirurgiche;

vista l'e-mail del 13 ottobre 2020 nota prot. n. 159534/20 con la quale la società GUANTIFICIO SENESE SRL ha inviato il seguente preventivo di spesa:



vista l'indagine di mercato condotta dall'Ufficio Gare e Contratti, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la creazione di ordini in bozza per la fornitura di cui trattasi, allegati al presente provvedimento;

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018) "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità,

sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.";

considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: "Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati";

verificato che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta GUANTIFICIO SENESE, ha proposto il prezzo più basso;

considerato che la società GUANTIFICIO SENESE SRL ha eseguito la fornitura del precedente rapporto contrattuale con regolarità, diligenze e con una celere esecuzione della fornitura;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente la fornitura di cui trattasi;

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

visto l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

"Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93";

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva" che prevede espressamente che: "che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblic?";

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per l'esiguità dell'importo e per la convenienza economica dell'affidamento;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qgo, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggegg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti";

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

- visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG" che recita espressamente che: "Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:
- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";

visto il par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso"

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 23093853 del 11 luglio 2020 e scadenza validità 8 novembre 2020;

verificato positivamente l'assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16/10/2020;

**verificato** positivamente il certificato di regolarità fiscale sul sito telematico Riscossione Agenzia Entrate identificativo Univoco Richiesta n. 202000001852073 del 19/10/2020;

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisiti, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00;

**considerato** di non dover procedere all'impegno per gli incentivi per le funzioni tecniche trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa ai sensi dell'art. 6 del relativo regolamento approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 16 del 13 novembre 2019;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 22028, Art. 0 denominato "acquisto beni di consumo (mense e residenze)", del bilancio di previsione, sufficientemente capiente, e sul Cap. 63048, Art. 0 avente per oggetto "acquisto beni di consumo (uffici)" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vistala Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "Legge di Stabilità regionale 2020";

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### DETERMINA

- 1. di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP e pertanto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 la "Fornitura di n. 5.000 mascherine FFP2 e n. 5.000 mascherine chirurgiche" alla società GUANTIFICIO SENESE SRL, con sede in Via S. Pertini n. 47 53035 Monteriggioni (Siena), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00255630527;
- 2. di impegnare la somma di €. 6.300,00 (Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19,) a favore della società GUANTIFICIO SENESE SRL, con sede in Via S. Pertini n. 47 53035 Monteriggioni (Siena), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00255630527;
- 3. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
- 4. di imputare la spesa di €.1.300,00 (Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19), alla missione 4, programma 4, titolo 1 capitolo 22028 denominato "acquisto beni di consumo (Mense e residenze)", del Bilancio di Previsione 2020, a favore della società GUANTIFICIO SENESE SRL, con sede in Via S. Pertini n. 47 53035 Monteriggioni (Siena), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00255630527;
- 5. di imputare la spesa di €. 5.000,00 (Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19), alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 63048 denominato "acquisto beni di consumo (uffici)", del bilancio di previsione 2020, a favore della società GUANTIFICIO SENESE SRL, con sede in Via S. Pertini n. 47 53035 Monteriggioni (Siena), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00255630527;
- 6. Di dare atto che il CIG è ZDF2EC8817;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
- **8. di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Mauro Lenti Dirigente del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana;
- 9. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
- **10. il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.gs 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere;
- 11. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP.

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: **FATA SAVERIO** in data **19/10/2020** 

## VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 19/10/2020

#### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

## IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	Importo
2020	22028	1015	1	04	04	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00
2020	63048	1016	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 20/10/2020

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2455 del 20/10/2020

dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **20/10/2020** 

# **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2637 del 16/10/2020, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 20/10/2020